

INTERDIZIONE POST PARTUM ANNULLABILE

Per la tutela della salute di madre e bambino può essere disposta dall'ITL competente l'interdizione post partum fino al compimento del settimo mese di età del figlio, qualora la lavoratrice sia addetta a mansioni o esposta a condizioni lavorative incompatibili con il suo stato di puerpera o con il periodo di allattamento e non sia possibile, in via organizzativa, eliminare il rischio. Perché il provvedimento sia adottato occorre verificare contemporaneamente sia che le condizioni ambientali o le mansioni svolte siano pregiudizievoli per la salute, sia l'impossibilità oggettiva di assegnare l'interessata ad altre mansioni compatibili con il suo stato e prive di rischio.

Con la nota n. 1829 del 10 agosto 2026, l'INL ha affrontato il tema della richiesta di "revisione" di un provvedimento di interdizione *post partum* già assunto, precisando che anche se il provvedimento di interdizione *post partum* ha natura di atto conclusivo e definitivo del procedimento amministrativo, ciò non esclude il potere/dovere dell'amministrazione di riesaminare il proprio operato attraverso gli strumenti di autotutela, qualora ve ne siano i presupposti, e, qualora l'atto sia annullato, i relativi effetti possono essere attualizzati, in deroga alla regola per la quale tale annullamento ha, invece, effetti retroattivi.

Distinti saluti.

Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato